

## PIANO PER L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 16 del D.L.gs 150/2009 trovano diretta ed immediata applicazione agli enti locali le previsioni di cui all'art. 11 commi 1 e 3 del medesimo decreto i quali dispongono: *"La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. "Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" e "Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance"*.

Ai sensi dell'art. 74 del medesimo decreto i citati commi 1 e 3 dell'art. 11 rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 comma 2, lettere l) ed m) della Costituzione che definisce il livello essenziale delle prestazioni esigibili nell'intero territorio nazionale.

Nel rispetto delle superiori previsioni ed in coerenza con:

- Le direttive operative emesse da Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, Dipartimento della Funzione Pubblica con le circolari n. 3 e 5/2009 e 1/2010;
- La delibera n. 06/2010 della Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ad oggetto *"prime linee d'intervento per la trasparenza e l'integrità"*;
- La Circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica – Servizio 3 - n° 1811 del 30.01.2012 sugli obblighi di pubblicazione degli atti sui siti web degli enti locali;
- L'art. 18 della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.22;
- L'art. 21, comma 1, e l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e succ. mod. ed int.;
- L'art. 67, comma 11, della Legge 133/2008;
- L'art. 55, co.2. secondo periodo del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 165/2001, Codice disciplinare personale non dirigenziale artt. 23 e 25 CCNL, codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- L'art. 40 bis comma 4 del D. Lgs. 165/2001;
- L'art. 53, co. da 12 a 16, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n, 165;
- Articoli 52 e 54 del D. Lgs. 82/2005 ( codice dell'Amministrazione Digitale);

viene redatto il presente Piano dell'Integrità e della Trasparenza per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Municipale.

## **Pubblicazione dei curricula vitae delle retribuzioni e dei tassi di assenza e di presenza**

La pubblicazione dei dati, le cui modalità sono state concordate tra il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Garante per la protezione dei dati personali, non costituisce un adempimento discrezionale ma integra un preciso obbligo di legge per ottemperare al quale questa Amministrazione non necessita di alcuna autorizzazione od assenso da parte dei soggetti titolari dei dati medesimi; al contrario il mancato od incompleto adempimento costituisce comportamento valutabile alla stregua del principio del buon andamento dell'amministrazione ed è, in quanto tale, sanzionabile.

Sul sito internet istituzionale dell'Ente [www.comune.santateresadiriva.me.it](http://www.comune.santateresadiriva.me.it) sulla home page è inserito un link denominato "Trasparenza, valutazione e merito" dove, in ossequio alla previsione di cui all'art 21. comma della legge n. 69 del 18 giugno 2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile") ed all'art. 11, commi 1 e 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2000 n. 150 ("Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni") sono destinate ad essere pubblicate le retribuzioni annuali ed i curricula vitae dei direttori di area titolari di posizione organizzativa e del segretario generale, nonché i tassi di assenza e di presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. La disposizione non si riferisce in alcun modo ai dati reddituali delle persone fisiche quali risultanti dalle dichiarazioni fiscali ma riguarda esclusivamente gli emolumenti stipendiali percepiti annualmente dal Segretario e dai Direttori di Area titolari di posizione organizzativa, come specificati nel contratto collettivo di comparto e nel contratto individuale di lavoro. Sono, quindi, pubblicati sia gli importi afferenti il trattamento fondamentale che quelli percepiti a titolo di retribuzione accessoria: per la retribuzione di risultato si farà riferimento alle previsioni contrattuali.

Gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale delle posizioni organizzative e del segretario generale sono, invece, allocati in apposito link denominato "*Il Comune – Uffici comunali*" con riferimento ai singoli servizi e/o uffici. Vengono riportate tali informazioni oltre che l'articolazione della struttura ed ogni altra notizia utile per il cittadino.

In ordine alla pubblicazione dei tassi di assenza e di presenza l'obbligo normativo s'intende ottemperato con la pubblicazione, con cadenza mensile, dei dati percentuali relativi sia al tasso di assenza, sia al tasso di presenza del personale, raggruppato per unità organizzativa di massima dimensione dell'Ente (Direzioni di Area). Nel computo del tasso di assenza saranno ricomprese indistintamente tutte le giornate di mancata presenza lavorativa, ivi inclusi, ad esempio, i permessi ed i distacchi sindacali, i permessi di cui alla legge 104/92, le assenze per astensione obbligatoria e tutte le altre assenze consentite da norme di legge o di contratto che integrino l'assenza di un'intera giornata lavorativa (in tal senso non vanno computati i permessi orari).

È onere del Servizio personale assicurare la pubblicazione sul sito di quanto sopra previsto.

## **Pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi**

L'art. 18 della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 22 fa obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy di rendere noti per estratto nei rispettivi siti internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e delle determinazioni sindacali e dirigenziali.

Detto obbligo è adempiuto mediante previsione sulla home page del sito istituzionale di apposito link denominato "*Servizi on line – Atti pubblici*" che permette l'accesso alle delibere di Giunta e di Consiglio, alle ordinanze, direttive e decreti sindacali, alle determine dirigenziali.

La struttura di tali elenchi è tale da consentire nell'immediato l'individuazione dell'organo deliberante, dell'oggetto dei provvedimenti, del numero e data di adozione.

Per gli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio nonché per tutti gli altri provvedimenti ed atti amministrativi che per legge e/o per disposizione statutaria devono essere pubblicati è, altresì, possibile visionare il testo integrale accedendo al link “*Albo pretorio on line*” limitatamente al periodo di pubblicazione degli stessi.

### **Incarichi di collaborazione esterna**

Fermo restando gli adempimenti connessi alle disposizioni di legge relative all'anagrafe delle prestazioni, deve essere assicurata la pubblicità degli elenchi degli incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico (art 53, c. 14, secondo capoverso del d.lgs. 165/2001).

È onere della Direzione di Area competente al conferimento dell'incarico assicurare la pubblicazione sul sito di quanto sopra previsto, tramite l'accesso al link dedicato al servizio denominato “*Trasparenza, valutazione e merito - Incarichi*”.

### **Trasparenza della spesa del personale**

L'art. 67 comma 11 della Legge 133/2008 di conversione del D.L. vo 112/2008 fa obbligo alle amministrazioni pubbliche di comunicare in modo permanente sul proprio sito WEB, con modalità che garantiscano la piena accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa. In ottemperanza a tale disposizione si prevede la pubblicazione della scheda informativa 2 e della tabella 15 del Conto annuale per gli anni 2009 e seguenti.

Ai sensi dell'art. 40bis del d.l.vo. 165/2001 saranno pubblicati in modo permanente il testo dei contratti integrativi decentrati sottoscritti in data successivamente all'entrata in vigore della norma in discorso con la relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa certificate dai Revisori dei Conti dell'Ente.

E' onere del Servizio personale assicurare la pubblicazione sul sito di quanto sopra previsto. Allo stesso viene dato riscontro all'interno della sezione “*Valutazione, trasparenza e merito – Informativa contrattazione integrativa*”.

### **Codice disciplinare**

Nel rispetto delle previsioni portate dall'art. 68. comma 2 secondo periodo, del D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009, che ha modificato l'art. 55 del D.L.vo 165/2001, è prescritta la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare (integrato dagli artt. 23 e 25 del CCNL del 6.7.1995 come modificati dal CCNL del 22.1.2004), recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni.

Detta pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro e risponde alle esigenze di diffusa conoscenza del medesimo codice da parte di ogni lavoratore dell'Ente.

Il Codice disciplinare, a cura dell'Ufficio del Personale, resta pubblicato in modo permanente all'interno della Sezione “*Albo pretorio on line*”.

### **Informazioni minime sul sito**

Il sito istituzionale dovrà assicurare la presenza delle informazioni minime prescritte dall'art. 54 del codice dell'Amministrazione digitale, che in sintesi si sostanzia in:

- a) Organigramma della P.A.;
- b) Trasparenza, valutazione e merito;
- c) Procedimenti amministrativi;
- d) Casella di posta elettronica e posta elettronica certificata;
- e) Pubblicazione di messaggi di informazione e di comunicazione;
- f) Bandi di gara e concorsi;
- g) Servizi disponibili on line e servizi di futura pubblicazione;
- h) Pubblicità legale.

E' onere della Direzione Area Amministrativa curare gli adempimenti relativi alle informazioni minime sopra indicate, assicurando la collaborazione di tutti i Direttori di Area a tale scopo.

Inoltre occorrerà attenersi alla Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione n° 8 del 26/11/2009 che prevede l'iscrizione al dominio "gov.it" quale unico punto di riconoscibilità, usabilità ed accessibilità dei siti delle pubbliche amministrazioni.

Tali incombenze sono completate, nella home page del Comune, dalla **Carta dei Servizi comunali** che riporta le specifiche dei servizi offerti dal Comune di S. Teresa di Riva ed amplia, in termini di articolazione della struttura, individuazione responsabili dei servizi e degli uffici, indirizzi e recapiti telefonici quanto già sopra riportato.

Il presente Piano è suscettibile di modifiche ed integrazioni in conformità alle disposizioni di legge che saranno emante sulla materia.